

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA ACCELERATA EX ART. 71, COMMA 3 D.LGS. 36/2023, IN DUE LOTTI DISTINTI PER L'AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI PENSILI A SOFFITTO PER TERAPIA INTENSIVA, TRAVI TESTA LETTO A PARETE PER TERAPIA SUBINTENSIVA E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSE AZIENDE SANITARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.

DISCIPLINARE DI GARA

SOMMARIO

SOMMARIO	2
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	11
3.2 REVISIONE PREZZI	11
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	26

15.3	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	26
15.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
15.5	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
16.	OFFERTA TECNICA.....	30
17.	OFFERTA ECONOMICA	34
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	35
18.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	42
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	42
18.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	44
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	44
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
24.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA	46
24.1	DOCUMENTI PER LA STIPULA.....	47
24.2	GARANZIA DEFINITIVA	48
25.	APPALTI SPECIFICI	50
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	51
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO	52
28.	ACCESSO AGLI ATTI	52
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	52

PREMESSE

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 23.02.2026 l'Azienda Regionale della Salute (di seguito anche e solo ARES e/o ARES Sardegna) ha deliberato di bandire una gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, avente ad oggetto la fornitura e l'installazione di sistemi pensili a soffitto per terapia intensiva, travi testa letto a parte per terapia sub-intensiva e servizi connessi, per diverse Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna.

La presente procedura aperta verrà svolta in forma accelerata per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 71, comma 3 del Codice, con riduzione dei termini di presentazione delle offerte, in quanto le forniture oggetto di affidamento sono finanziate dai fondi messi a disposizione nell'ambito del PNRR "Missione M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Rafforzamento strutturale SSN" e debbono essere completate e rendicontate entro il target T2 2026.

La presente procedura è finalizzata all'affidamento, per ciascuno dei due lotti, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del Codice.

L'affidamento degli appalti specifici da parte delle Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo 25 "Appalti Specifici".

Le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna cui sono destinate le forniture dell'Accordo Quadro sono: ASL n. 5 di Oristano, ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente e ASL n. 8 di Cagliari.

Si precisa che al presente Accordo Quadro potranno aderire anche altre Aziende Sanitarie del Sistema Regionale della Regione Sardegna.

L'affidamento degli Appalti Specifici discendenti dall'Accordo Quadro avverrà da parte di ARES Sardegna o direttamente da parte delle Amministrazioni sopra indicate.

Resta ferma in capo ad ARES Sardegna l'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo Quadro.

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP) (salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è l'intero territorio della Regione Sardegna (NUTS ITG2), presso i presidi delle Aziende Sanitarie sopra indicate.

I codici CIG, CUI e CUP sono i seguenti:

CIG LOTTO 1: BA8A7DEBF1

CIG LOTTO 2: BA8A7DFCC4

CUP: B72C19000300002 - B39J20007380001 - B24E20004670001

Le acquisizioni delle forniture di cui alla presente iniziativa, per entrambi i lotti, sono finanziate in parte mediante progetti assegnati direttamente alle ASL destinatarie degli interventi, già approvati dalla Regione con D.G.R. n.31/27 del 18.06.2020, 4/48 del 15.12.2024 e 35/29 del 04.07.2025, previsti nell'ambito del PNRR "Missione M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Rafforzamento strutturale SSN", come meglio indicato nella decisione a contrarre.

Il presente Disciplinare è coerente con le indicazioni previste nell'ambito del predetto finanziamento.

Le Aziende Sanitarie Locali, in qualità di beneficiarie delle operazioni oggetto di finanziamento del PNRR “Missione M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Rafforzamento strutturale SSN” affideranno e gestiranno direttamente gli appalti specifici destinati ai rispettivi fabbisogni, provvedendo anche ai relativi pagamenti con le risorse finanziarie a propria disposizione.

L'appalto è soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, del Regolamento (UE) 2020/852 (*principio DNSH*), della circolare RGS n. 22/2024, e alle linee guida attuative nazionali. Non si applicano Criteri Ambientali Minimi (CAM), in quanto non previsti per la tipologia di fornitura.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche e solo RUP) è l'Ing Davide Angius, davide.angius@aressardegna.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dottoressa Elisa Congia, elisa.congia@aressardegna.it.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del proprio responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del *Codice*, relativamente ai singoli contratti di fornitura che si perfeziona con l'affidamento dell'Appalto Specifico.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito *Regole*) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole (Allegato 14);

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non

saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it > chi siamo > come funziona al seguente link:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al *Sistema*.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al *Sistema* deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il *framework* di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Azienda Regionale della Salute - ARES Sardegna, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha

l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico (Allegato 1), con la relativa Appendice A;
- d) Schema di domanda di partecipazione (Allegato 2);
- e) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 3);
- f) Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo (Allegato 4);
- g) Dichiarazione di avalimento (Allegato 5);
- h) Schema di offerta economica dettagliata (Allegato 6);
- i) Schema di Accordo Quadro (Allegato 7);
- j) Patto di integrità di ARES Sardegna (Allegato 8);
- k) D.U.V.R.I. Pre-gara (Allegato 9);
- l) Checklist DNSH (Allegato 10);
- m) Allegato n. 11 Parte A - "Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo" e Parte B - "Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo", in alternativa, Allegato n. 11A - "Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi";
- n) Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta (Allegato 12);
- o) Rettifica dell'offerta (Allegato 13);
- p) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: regole del Sistema di e-procurement (Allegato 14), consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo > come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html
- q) Guida alla partecipazione ad una gara di altre P.A. (Allegato 15);
- r) informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 16).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/> e sul Sistema www.acquistinretepa.it.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto e) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** – ossia entro il **10 marzo 2026, ore 14:00** - prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema www.acquistinretepa.it

e sul sito istituzionale <https://www.aressardegna.it/albo-pretorio/bandi-e-gare/>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del *Codice*, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura, suddivisa in n. 2 lotti, è finalizzata all'affidamento, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023. Il numero di aggiudicatari di ciascun lotto è determinato secondo quanto indicato al paragrafo 24.

Numero lotto	Oggetto del lotto	CIG	Importo
1	Sistemi pensili con installazione a soffitto	BA8A7DEBF1	€ 870.000,00
2	Travi testa letto installazione a parete	BA8A7DFCC4	€ 504.000,00

La suddivisione in Lotti merceologici garantisce una più ampia partecipazione alla gara da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese, favorendo una maggiore varietà di prodotti offerti ed è in linea con le esigenze delle unità operative destinatarie delle forniture, e con la struttura del mercato del settore, anche in considerazione della opzione per l'Accordo con più aggiudicatari.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario stimato	Quantità richiesta/stimata	Importo Totale
1	Sistemi pensili con installazione a soffitto	33170000-2 Anestesia e Rianimazione	P	€ 30.000,00	29	€ 870.000,00
	A) Importo totale a base d'asta soggetto a ribasso					€ 870.000,00
	B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 1.050,00
	A) + B) Importo complessivo					€ 871.050,00

Tabella 2

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario stimato	Quantità richiesta/stimata	Importo Totale
1	Travi testa letto installazione a parete	33170000-2 Anestesia e Rianimazione	P	€ 6.000,00	84	€ 870.000,00
A) Importo totale a base d'asta soggetto a ribasso						€ 504.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso						€ 600,00
A) + B) Importo complessivo						€ 504.600,00

Gli importi a base d'asta di ciascun lotto sono al netto di Iva.

Prima dell'emissione degli Ordini di Fornitura ciascuna Amministrazione committente dovrà, laddove necessario, aggiornare il Documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto da ARES Sardegna (Allegato n. 9).

L'importo totale a base d'asta di ciascun lotto include, oltre alla fornitura delle apparecchiature e dispositivi richiesti secondo le quantità previste dall'Accordo Quadro, l'erogazione di servizi connessi, cioè da intendersi inclusi nel prezzo offerto per la fornitura delle apparecchiature stesse e, segnatamente:

- Sopralluogo ed attività connesse (ivi inclusa la redazione di un piano di installazione di massima delle apparecchiature, a garanzia di una corretta installazione delle apparecchiature oggetto dell'accordo quadro);
- Consegna ed installazione presso l'Unità Operativa del Presidio Ospedaliero indicato nell'ordinativo di fornitura;
- Collaudo e formazione del personale utilizzatore presso l'Unità Operativa di ciascun sito oggetto di interventi;
- Garanzia per 12 (dodici) mesi sulle apparecchiature offerte, con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo;
- Assistenza e manutenzione "full risk" per tutta la durata della garanzia offerta (minimo 12 mesi), sempre con decorrenza dalla data del collaudo positivo;
- Ove richiesto, smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi eventuali accessori da dismettere attualmente installate in ciascuno dei presidi oggetto della fornitura, inclusi i relativi dispositivi accessori usati, nonché successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

I prodotti e servizi offerti dovranno rispettare le predette specifiche e condizioni a base di offerta, a pena di non conformità dell'offerta ed esclusione dalla procedura.

Il dettaglio dei beni, le relative configurazioni, i dispositivi accessori, le relative specifiche a base di offerta, i quantitativi di dettaglio dei beni oggetto delle forniture sono riportati nell'Allegato 1 - Capitolato Tecnico e nella relativa Appendice, a cui si fa rinvio.

Si precisa che il concorrente, con la presentazione dell'offerta si obbliga ad eseguire la Fornitura ed i servizi connessi sopra indicati, alle condizioni e per i quantitativi richiesti, nonché ad eseguire, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, le forniture opzionali previste.

Gli importi a base d'asta sopra indicati sono stati calcolati considerando i prezzi di aggiudicazione conseguiti in precedenti commesse aggiudicate dalla Stazione Appaltante o desunti da analoghi affidamenti disposti da altre amministrazioni.

Si precisa che i quantitativi dell'Accordo Quadro indicati nelle tabelle di cui sopra sono il frutto di una stima operata sulla base del presumibile fabbisogno delle Amministrazioni destinatarie della presente iniziativa nell'arco temporale di durata dell'Accordo, rappresentando quindi il valore massimo complessivo dei contratti esecutivi che potranno essere affidati in attuazione dell'Accordo stesso. La predetta stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per Ares Sardegna e per le Aziende Sanitarie nei confronti degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro

L'appalto è finanziato con i progetti assegnati direttamente alle ASL destinatarie degli interventi, già approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna con D.G.R. n.31/27 del 18.06.2020, 4/48 del 15.12.2024 e 35/29 del 04.07.2025, previsti nell'ambito del PNRR "Missione M6C2 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Rafforzamento strutturale SSN" e, in parte, con i fondi di cui alla DGR n.22/21 del 20/06/2019, rimodulata dalla DGR

n.48/19 del 29/11/2019 e dalla DGR n. 26/26 del 25 luglio 2023,- intervento NP 67 - "Sistemi di sterilizzazione e disinfezione termica e chimica, strumentario e tecnologie varie per il blocco operatorio e ad uso territoriale".

Dovranno essere, pertanto, soddisfatte le esigenze legate alla realizzazione degli interventi finanziati dal predetto finanziamento PNRR. Il D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alla disciplina applicabile agli appalti finanziati dal PNRR, prevede all'art. 225, comma 8, che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto- legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"*.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua stipulazione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni legittimate potranno affidare Appalti Specifici agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei beni oggetto dell'iniziativa.

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni legittimate avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza riaprire il confronto competitivo. Tali forniture/appalti specifici dovranno essere effettuate con le decorrenze, entro le scadenze e con le modalità meglio indicate e descritte nel Capitolato Tecnico e nelle relative Appendici.

La durata dei contratti di fornitura che derivano dagli Appalti Specifici è di 12 mesi, corrispondente alla durata minima del servizio di assistenza e manutenzione full risk sui prodotti e dispositivi offerti, o eventualmente fino alla maggior durata di tale servizio offerta dagli aggiudicatari, decorrenti dalla data di accettazione della fornitura (collaudo positivo).

3.2 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione del contratto è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nello Schema di Contratto.

3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 120, comma 10 del Codice: Nel caso in cui, alla scadenza della durata dell'Accordo Quadro, la quantità massima non sia stata ancora esaurita, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere eventualmente prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. L'attivazione di tale proroga avverrà mediante comunicazione scritta di ARES Sardegna che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Servizio opzionale: per ciascun lotto la Stazione Appaltante potrà richiedere in sede di ordinativo di Fornitura il servizio opzionale a pagamento avente ad oggetto lo smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature da dismettere, nonché il loro ritiro e trattamento quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale servizio opzionale per il Lotto 1, relativamente ai sistemi pensili con installazione a soffitto, si impegna a corrispondere al Fornitore la somma di Euro 1.000,00 (mille/00 euro) Iva esclusa per ciascuna apparecchiatura per la quale sia richiesta tale attività. Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale servizio opzionale per il Lotto 2, relativamente alle travi testa letto con installazione a parete, si impegna a corrispondere al Fornitore la somma di Euro 400,00 (quattrocento/00 euro) Iva esclusa per ciascuna apparecchiatura per la quale sia richiesta tale attività. Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata del contratto.

Tale servizio opzionale non è, pertanto, oggetto di offerta e di valutazione economica nella presente procedura, ed il relativo prezzo unitario, da intendersi riferito alla singola apparecchiatura, che sarà a carico delle Amministrazioni laddove si avvalgano di tale opzione, è determinato in misura fissa secondo i prezzi sopra indicati.

Il servizio dovrà essere erogato nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 3.7 del *Capitolato Tecnico* – Allegato 1.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice: per tutti i lotti è prevista una opzione di estensione per l'eventuale incremento dei quantitativi contrattuali dei beni indicati al precedente paragrafo 3, tabelle 1 e 2, sino alla concorrenza dei seguenti quantitativi incrementali e conseguenti servizi connessi:

Lotto 1: ulteriori n. 10 Sistemi Pensili con installazione a soffitto, per un importo totale stimato di Euro 300.000,00 al netto di Iva;

Lotto 2: ulteriori n. 14 Travi Testa letto a installazione a parete, per un importo totale stimato di Euro 84.000,00 al netto di Iva.

Tutti i beni oggetto di tale eventuale opzione dovranno avere la medesima configurazione e caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature acquisite nel quantitativo base previsto, meglio descritti nell'Allegato 1 - *Capitolato Tecnico* e nella relativa Appendice, a cui si fa rinvio. Tale opzione di estensione potrà essere esercitata dalla stazione appaltante nel corso di tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato come sopra indicato. Tale facoltà di estensione dei quantitativi costituisce un'opzione posta in favore delle Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, che vincola il fornitore ai sensi dell'art. 1331 del cod. civ. Le Amministrazioni, pertanto, non potranno ritenersi in alcun modo obbligate ad avvalersi di tale facoltà, e potranno quindi profittare o meno dell'opzione di estensione laddove ritenuto necessario e conforme all'interesse pubblico, durante il periodo di vigenza dell'Accordo stesso.

Qualora l'opzione sia esercitata, verranno emessi ordinativi integrativi di fornitura alle stesse condizioni e prezzi risultanti dall'aggiudicazione in relazione sia alle forniture sia ai correlati servizi connessi. L'opzione di estensione potrà essere esercitata anche solo per una parte dei dispositivi opzionali.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice: Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, le Amministrazioni contraenti Sardegna potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

Lotto 1: Euro 150.000,00 al netto di Iva;

Lotto 2: Euro 102.000,00 al netto di Iva;

Il valore globale stimato dell'Appalto è pari ad Euro 2.057.400,00 al netto di Iva, così suddiviso:

Tabella 3

Importo complessivo Lotto 1 (A+B)	Euro 871.050,00
Importo complessivo Lotto 2 (A+B)	Euro 504.600,00
Quantitativi opzionali - articolo 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 – lotto 1	Euro 300.000,00
Quantitativi opzionali - articolo 120, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 – lotto 2	Euro 84.000,00
Smontaggio quantitativi base Lotto 1	Euro 17.000,00
Smontaggio quantitativi base Lotto 2	Euro 30.400,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento Lotto 1	Euro 237.400,000
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento Lotto 2	Euro 123.680,000
Valore globale stimato	Euro 2.168.30,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del *Codice*. Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del *Codice*. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del *Codice* che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del *Codice* che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. *Rete – soggetto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. *Rete – contratto*), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice* nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del *Codice* è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del *Codice*, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che presentano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del *Codice*;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del *Codice* dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011. L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare

espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

Sono altresì esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), e in sede di prima applicazione dello stesso, anche a Sistema nella busta amministrativa, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ARES Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:

- pubblicherà tale rapporto sul sito www.aressardegna.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente". A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.

- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del *Codice*, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del *Codice*.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del *Codice*.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del *Codice* devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante può chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

Il concorrente produce a sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 5 – “*Dichiarazione di avvalimento*”, allegata alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla domanda di partecipazione, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - **all'offerta tecnica**, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del *Codice*. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del *Codice*, ARES Sardegna provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del *Codice*.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del *Codice*;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausola per la parità di genere e generazionale ex art 47 del DL. 77/2021. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o

strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al Codice].

A tal fine il concorrente rende obbligatoriamente l'apposita dichiarazione di impegno riportata nell'Allegato 2 – Domanda di partecipazione.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ARES Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021:

- pubblicherà tali relazioni sul sito www.aressardegna.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente". A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47 comma 9, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da:

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e, precisamente, di importo pari a:

- Lotto 1 Euro 17.400,00;
- Lotto 2 Euro 10.080,00.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti, l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario 70783283, avente codice IT90E0101544101000070783283 intestato ad ARES Sardegna e specifica indicazione della causale del versamento ("Garanzia provvisoria per la gara AQ Travi Pensili e Testa Letto

CIG.....Lotto....."). In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (ARES Sardegna);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del *Codice*, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del *Codice* l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del *Codice* solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del *Codice*, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001, ISO 55001, UNI EN ISO 9001, Ecolabel, ISO/IEC 27001:2013, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125 e UNI CEI EN ISO 13485. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del *Codice* se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del *Codice* se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del *Codice*, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto sopralluogo preliminare.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Tabella 4

NUMERO LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	BA8A7DEBF1	Euro 90,00
2	BA8A7DFCC4	Euro 77,00

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta. Al fine di concludere rapidamente le operazioni di verifica dell'avvenuto pagamento del contributo, in ipotesi di indisponibilità del FVOE, si invitano i concorrenti a caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Al fine di concludere rapidamente le operazioni di verifica dell'avvenuto pagamento del contributo, in ipotesi di indisponibilità del FVOE, si invitano i concorrenti a caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*).

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica, attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 12 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 12 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica**, comprensiva dei **Documenti a comprova;**
- C. **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, come meglio indicato nei successivi paragrafi.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica**).

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di “invio” della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema o di ARES Sardegna ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e ARES Sardegna da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorti, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Per la documentazione in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione:

- eventuali certificazioni rilasciate da enti notificati accreditati (quali ad esempio CE/ISO)
- eventuali check list tecniche/di controllo del produttore

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 12 - "*Manifestazione di interesse rettifica offerta*", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 13 "*Rettifica dell'offerta*", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 13.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al **paragrafo 9** del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. **I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.**

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Tabella 5

Documentazione amministrativa	
Documento	Busta
Allegato 2 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	Amministrativa
Allegato 3 – <i>Response.xml</i> del DGUE	Amministrativa
<Eventuale>Procure	Amministrativa
<Eventuale>Allegato 4 Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione	Amministrativa
<Eventuale>Allegato 5 Dichiarazione di avvalimento più contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	Amministrativa
<Eventuale> <i>Response xml DGUE dell'ausiliaria</i>	Amministrativa
Allegato n. 11 Parte A - " <i>Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo</i> " e Parte B - " <i>Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo</i> ", in alternativa, Allegato n. 11A - " <i>Facsimile dichiarazione per conto di terzi: Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi</i> "	Amministrativa
Garanzia provvisoria	Amministrativa
<Eventuale>Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Amministrativa
<Eventuale> Documentazione per i soggetti associati	Amministrativa
<per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti> Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile	Amministrativa
<Eventuale> attestazione dell'avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità	Amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
<Eventuale> Documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa
<Eventuale> Misure di <i>self cleaning</i>	Amministrativa

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 "*Domanda di Partecipazione*".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del *Codice*, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la "Response.xml" del DGUE, con le seguenti modalità:

- 1) accede al link iDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;

- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request xml" di cui al punto e) del paragrafo 2.1
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response xml".

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 15.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento; Parte VI.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del *Codice* sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del *Codice* sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel presente disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del *Codice* sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del *Codice* sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui di all'art. 94, comma 3 del *Codice*.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del *Codice*, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del *Codice* commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del *Codice* emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del *Codice*, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del *Codice* e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del *Codice*, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al paragrafo 7, per ciascuna impresa ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano alla gara in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 2 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione di seguito indicata. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 13.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del *Codice* conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione relativa all'offerta tecnica indicata nella seguente tabella:

Tabella 6

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Relazione di offerta tecnica	Tecnica
Documentazione a comprova (documentazione a corredo dell'offerta tecnica)	Tecnica
Check List DNSH in conformità con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (<i>Allegato 10</i>)	Tecnica
Eventuale: in caso di avalimento premiale, copia del contratto di avalimento	Tecnica
Eventuale: documentazione aziendale ufficiale in relazione al criterio di valutazione <i>"Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro"</i> : criterio 14 (Tabella 9 - Lotto 1 – Tabella 10 – Lotto 2)	Tecnica
Eventuale: Certificazione UNI/PdR 125:2022 in relazione al criterio di valutazione <i>"Possesso della certificazione della parità di genere"</i> : criterio 15 (Tabella 9 - Lotto 1 – Tabella 10 – Lotto 2)	Tecnica
Eventuale: copia aggiuntiva dell'offerta tecnica e della documentazione a comprova oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
Eventuale: ulteriore documentazione tecnica	Tecnica

Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica devono essere sottoscritti, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del *Codice*, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto in possesso dei poteri di impegnare l'impresa, come indicato al precedente paragrafo 15.1 (nel caso di concorrenti associati con le modalità sopra indicate), e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A. Relazione di Offerta Tecnica sottoscritta digitalmente, redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico, contenente una proposta tecnica che illustra, con riferimento alle richieste e specifiche minime contenute nel Capitolato tecnico, nonché in relazione ai criteri di valutazione indicati nelle tabelle 9 e 10, paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, gli elementi richiesti nei predetti Capitolato e nella tabella stessa. Precisamente, la Relazione dovrà contenere un elenco completo di tutti i beni e prodotti offerti, compresi gli accessori ordinari e le dotazioni, e la descrizione delle relative specifiche e caratteristiche tecniche, articolata nelle seguenti schede/sezioni:

- 1) scheda **offerta economica senza prezzi**, contenente un elenco dettagliato e completo dei singoli componenti, dispositivi e software inclusi nell'offerta del concorrente; dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato, per ogni dispositivo offerto, la CND e il numero di repertorio dei dispositivi medici;
- 2) scheda relativa alla **rispondenza dei beni offerti alle caratteristiche tecniche minime** a base di offerta, predisposta in maniera ordinata e sequenziale in relazione ad ogni specifica tecnica minima richiesta nel Capitolato Tecnico (si prega di rispettare l'ordine di elencazione dei requisiti ivi riportato). In tale scheda dovrà essere fornita chiara indicazione della conformità dei beni offerti dal concorrente rispetto ai *range* di valori ed alle specifiche minime richieste dalla Stazione Appaltante, precisando le unità di misura laddove necessario;
- 3) scheda recante descrizione dettagliata delle **caratteristiche e funzionalità migliorative (ove offerte)** dell'offerta con riferimento ai criteri di valutazione quantitativi, tabellari e discrezionali previsti nelle tabelle 9 e 10, paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara.

Con riferimento al criterio di valutazione *"Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro"* previsto, per ciascun lotto, nelle tabelle di cui al successivo par.18.1, il concorrente, laddove intenda assumere tale impegno, rende una dichiarazione del seguente tenore: *"(In caso di RTI/Consorzio, la dichiarazione dovrà essere ripetuta per ogni singolo componente): L'impresa <eventuale, solo in caso di RTI/Consorzio, inserire la specifica denominazione del singolo componente cui la dichiarazione si riferisce: _____> si impegna ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico, la/le seguente/i misura/e per la conciliazione vita lavoro(descrivere):....."*.

- 4) in caso di **avvalimento premiale**, contratto di avvalimento;
- 5) scheda relativa ai **servizi di assistenza tecnica**, contenente la descrizione della durata e delle condizioni offerte con riferimento alla garanzia, assistenza e manutenzione "full risk" iniziali (mesi 12) inclusi nel prezzo offerto per la fornitura, che non potranno essere inferiori rispetto alla durata minima ed alle condizioni base indicate nel Capitolato Tecnico. Le proposte migliorative di tale durata minima, ove offerte, dovranno essere illustrate nella presente scheda;
- 6) scheda relativa ai servizi di formazione.

La relazione di offerta tecnica dovrà, comunque, riportare tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire un completo esame, verifica e valutazione delle apparecchiature e servizi offerti. La relazione di Offerta Tecnica dovrà essere contenuta, per quanto possibile, in un numero massimo di 60 pagine in formato A4, scritte con carattere di grandezza pari a 10.

In aggiunta a quanto sopra, a corredo della relazione di offerta tecnica dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:

B. Documentazione a comprova. Ai fini della comprova del possesso delle caratteristiche tecniche minime e/o migliorative (laddove offerte), il Concorrente dovrà inviare a Sistema, nella busta tecnica, la documentazione del produttore idonea a dimostrare la presenza delle predette caratteristiche nei prodotti e dispositivi offerti. Costituiscono *“idonea documentazione a comprova”* i seguenti documenti:

- 1) Schede tecniche ufficiali di tutti i prodotti offerti, inclusi tutti gli eventuali accessori ricompresi nella fornitura (moduli hardware e software, etc.), redatte in lingua italiana e prive di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico;
- 2) Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana: elaborato contenente tutte le informazioni necessarie affinché l'apparecchiatura offerta sia usata e mantenuta in totale sicurezza; tale documento dovrà essere prodotto per tutte le voci indicate nel Capitolato Tecnico, laddove previsto dal fabbricante;
- 3) le certificazioni di conformità dei prodotti offerti alle normative vigenti in materia di dispositivi medici (in conformità a quanto prescritto dall'art. 120 del Regolamento Europeo Dispositivi Medici n. 745/2017);
- 4) in relazione al criterio di valutazione *“Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro”*, previsto nelle tabelle 9 e 10 paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara, ove offerto, nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., con riferimento alle misure messe a tal fine in atto.
- 5) in relazione al criterio di valutazione relativo al possesso della *“Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere”*, previsto nella tabella di cui al successivo par. 18.1, il concorrente dovrà, laddove in possesso di tale requisito premiale, produrre originale o copia conforme (attestata con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante o comunque da soggetto munito di idonei poteri del Concorrente) della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022 in corso di validità. Tale documentazione verrà verificata dalla Commissione in sede di valutazione dell'Offerta tecnica.

C. Check-list DNSH. In conformità a quanto previsto dall'art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento UE 241/2021), che istituisce il *“Dispositivo per la ripresa e la resilienza”*, le apparecchiature oggetto del presente accordo quadro **dovranno, inoltre, rispettare il principio DNSH** (*“Do No Significant Harm”*), ovvero di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”*. La relativa verifica verrà effettuata in conformità con l'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852.

A tal fine l'Operatore Economico, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà produrre a Sistema la Check-List contenente gli elementi di controllo definiti nell'Allegato 10, scheda *“Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario”* di cui alla Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.

Attraverso la compilazione della Check-List (Allegato 10), l'Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dovrà valorizzare ciascuna voce della Check-List relativa agli *“elementi di controllo”* con *“sì”* o *“non applicabile”*. Per ogni elemento di controllo classificato come *“non applicabile”*, l'Operatore Economico dovrà, altresì, obbligatoriamente fornire adeguata motivazione.

La check list contiene requisiti il cui possesso è richiesto “ex ante” esecuzione dell'opera” e requisiti il cui possesso è richiesto “ex post” esecuzione dell'opera”. Si rappresenta che tutta la documentazione attestante

il possesso dei requisiti richiesti "ex ante esecuzione dell'opera" e valorizzati in sede di partecipazione alla procedura di gara con il "si", verrà richiesta da ARES Sardegna e dovrà essere presentata in vista della stipula dell'Accordo Quadro.

Si rappresenta altresì che le certificazioni indicate nella check-list sono da intendersi esemplificative e possono essere sostituite da certificazioni equivalenti.

ARES Sardegna metterà a disposizione tutta la documentazione acquisita alle Aziende Sanitarie che utilizzeranno l'Accordo Quadro, a cui sarà demandata la responsabilità di richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post. In ogni caso, le Amministrazioni, in sede di emissione degli ordinativi di fornitura relativi all'affidamento degli appalti specifici, potranno inoltre richiedere al fornitore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

Tutti i documenti sopra indicati, sottoscritti digitalmente, possono essere forniti o per intero o tramite estratti degli stessi che, in ogni caso, devono ricomprendere la copertina e l'indice del documento stesso, e prodotti in originale o in copia conforme all'originale; in tale ultima ipotesi la copia dovrà essere accompagnata da attestazione di conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore economico.

Si precisa che:

- la mancata produzione della Relazione di Offerta Tecnica di cui alla precedente **lett. A)** comporterà l'esclusione dalla gara; la mancata sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del suo procuratore, della documentazione di cui alla precedente **lett. A)**, è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- con riferimento alla documentazione a comprova di cui alla precedente **lett. B)**, la mancata produzione, la produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente ovvero la presentazione di documentazione diversa da quella indicata, è sanabile mediante soccorso istruttorio, **a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano state indicate dal concorrente nella Relazione di Offerta Tecnica.**
- **Il rispetto del principio DNSH costituisce elemento essenziale dell'Offerta tecnica**, per cui la mancata produzione della check list richiesta alla precedente **lett. C)** comporterà la non conformità dell'offerta e la conseguente esclusione dalla gara. La produzione parziale, la produzione di documentazione non sottoscritta digitalmente è sanabile mediante soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria mediante soccorso istruttorio, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata comprova della/a caratteristica/he si procederà:

- **all'esclusione del concorrente dalla procedura**, nel caso in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche minime

ovvero,

- alla mancata attribuzione del/i punteggio/i associato/i alla/e caratteristica/che, nell'ipotesi in cui la mancata adesione al soccorso riguardi caratteristiche migliorative.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice e al relativo allegato II.5.

Per le sole caratteristiche minime, o quelle migliorative eventualmente offerte, che non siano esplicitate e/o chiaramente rilevabili in nessuno dei documenti a comprova sopra indicati, l'operatore economico dovrà fornire a sistema, in sede di presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante o soggetto munito di idonei poteri del **produttore** dell'apparecchiatura, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui si evinca il possesso delle predette caratteristiche e in cui si attesti che le caratteristiche minime e/o migliorative oggetto di dichiarazione, non sono effettivamente presenti in nessun'altro documento ufficiale.

Si precisa, inoltre, che in sede di valutazione delle offerte tecniche non verranno prese in considerazione informazioni

contenute in documenti diversi rispetto a quelli sopra indicati. In particolare, si evidenzia che **non costituiscono documentazione idonea a descrivere l'offerta e/o a comprovare i requisiti dichiarati** documenti quali brochure, dépliant, materiale commerciale/pubblicitario e/o documentazione meramente illustrativa.

Si ribadisce che tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana e, in caso di documentazione prodotta in lingua straniera, si rimanda a quanto detto al precedente paragrafo 13.1.

Tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione, anche indiretta, di carattere economico.

Tutta la documentazione tecnica sopra indicata dovrà essere prodotta in formato .pdf che consenta la ricerca di parole all'interno del testo.

L'operatore economico allega, eventualmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta **coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare**. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della Relazione di Offerta Tecnica e/o della documentazione a comprova adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, per ogni singolo Lotto, la documentazione indicata nella seguente tabella:

Tabella 7

Offerta economica	
Documento	Busta
Documento di Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
Offerta economica dettagliata (<i>in conformità al facsimile Allegato 6</i>)	Economica

L'offerta economica è sottoscritta, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 13.1, è costituita, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- l'"Offerta Economica", generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori

inseriti a Sistema dal Concorrente nell'apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "*Documento di Offerta Economica*", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii. sottoscritta digitalmente.
- L'**"Offerta Economica Dettagliata"**, redatta secondo il facsimile Allegato n. 6 "*Schema di Offerta Economica Dettagliata*", che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate di seguito e all'interno del suddetto allegato, e che dovrà inviare e far pervenire all'Amministrazione, in formato .pdf, attraverso il Sistema nell'apposita sezione "Offerta economica dettagliata" dopo averlo sottoscritto digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- (quanto all'"Offerta economica" generata dal Sistema): indicazione, solo in cifre, del **Prezzo totale offerto** per la fornitura, inclusi servizi connessi e dispositivi opzionali (importo totale a base d'asta, non superabile Lotto 1: Euro 870.000,00, Lotto 2 Euro 504.000,00) al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- (quanto all'"Offerta economica dettagliata"):
 - a) indicazione dei prezzi unitari dei beni offerti per tutte le voci di offerta previste nello schema di offerta economica dettagliata, con indicazione dei quantitativi previsti e richiesti dall'Accordo Quadro e dei conseguenti importi complessivi, sempre al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
 - b) l'impegno a tenere ferma ed irrevocabile l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
 - c) dichiarazione che l'offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare, nel Capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara;
 - d) le altre dichiarazioni indicate nello schema allegato.

Il Prezzo totale offerto indicato nell'"Offerta economica" dovrà includere e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo: della fornitura delle apparecchiature e dispositivi previsti nei quantitativi richiesti; della prestazione dei servizi connessi richiesti nel Capitolato Tecnico e della fornitura dei dispositivi opzionali.

Si fa presente che ai fini dell'assegnazione del punteggio economico e dell'aggiudicazione l'offerta economica vincolante è costituita esclusivamente dal Prezzo totale offerto indicato nell'"Offerta economica" generata dal Sistema. In caso di discordanza tra il Prezzo totale offerto inserito a Sistema dal concorrente, e gli importi totali risultanti dalla sommatoria delle poste unitarie, moltiplicate per i quantitativi, indicate nell'Offerta Economica Dettagliata, prevarrà l'importo totale inserito a Sistema.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale a base d'asta indicato al par. 3 del presente disciplinare.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per ciascun lotto, l'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 del *Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella 8

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q sono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri quantitativi (Q), discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella 9 – Lotto 1:

LOTTO 1 - SISTEMI PENSILI CON INSTALLAZIONE A SOFFITTO				
CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Caratteristiche del braccio mobile per lampada orientabile ad uso medicale. A titolo d'esempio e non esaustivo verranno valutati elementi quali: - Numero di snodi e/o gradi di libertà del braccio, ampiezza movimento - Caratteristica della sorgente illuminante, regolabilità della luce - Posizionamento, regolazioni ed ergonomia dei comandi di controllo - Caratteristiche superfici per facile sanificazione - Maniglia integrata per la movimentazione e spostamento		5	
2	Caratteristiche del braccio mobile porta PC All-In-One. A titolo d'esempio e non esaustivo verranno valutati elementi quali: - Numero di snodi del supporto e/o gradi di libertà, ampiezza movimento - Proprietà ripiano dedicato per tastiera e mouse - Posizionamento prese alimentazione e porte dati - Supporti raccolta cavi		5	
3	Caratteristiche e modalità operative del sistema di illuminazione integrato. A titolo d'esempio e non esaustivo verranno valutati elementi quali: - Diversificazione tipologia luci LED (luce notturna, luce di cortesia, ecc.) - Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa (dimming) - Posizionamento comandi di controllo		5	
4	Presenza di soluzioni avanzate per la gestione ordinata, pulita e sicura di cavi e alimentatori dei vari dispositivi alloggiati nelle colonne pensili. Ad esempio: organizer sottostanti i ripiani, fori passacavi, canaline nascoste, cestini, fascette raccogli cavi, ecc.		5	
5	Relativamente alla stessa colonna pensile possibilità di ruotare il singolo ripiano indipendentemente dagli altri ripiani sovrapposti allo stesso. In altri termini: possibilità di modificare l'angolo di orientamento del singolo ripiano rispetto alla disposizione degli altri piani vincolati all'asse verticale della colonna portante.			5
6	Blocco di sicurezza per massima escursione e rotazione dei bracci/carrelli configurabile e modificabile dall'operatore sanitario con semplici manovre manuali (ES: senza utilizzo di utensili ovvero con personale tecnico esterno).			5
7	Singoli ripiani dotati di bordatura rialzata o sistemi anti-caduta per evitare la caduta di dispositivi e utensili riposti sul piano.			5
8	Ogni ripiano dotato di barre e supporti normalizzati per il fissaggio di accessori aggiuntivi.			4

9	Possibilità di configurare il colore di eventuali inserti del sistema pensile in fase d'ordine senza sovrapprezzo (allegare in offerta il catalogo colori).			5
10	Funzionalità e fruibilità utenze elettriche. A titolo d'esempio e non esaustivo verranno valutati elementi quali il posizionamento nella colonna pensile, accessibilità per l'operatore, la suddivisione in subset separati delle prese, ecc.		5	
11	Presenza di slot modulari o predisposizioni dedicate che consentano l'eventuale inserimento di nuove utenze/frutti senza interventi strutturali e ad alto impatto tecnico sul pensile stesso. La singola colonna pensile deve prevedere la possibilità di installare in futuro almeno ulteriori N°4 prese elettriche e N°4 prese dati RJ45 per colonna.			5
12	Tempo di consegna delle apparecchiature: 45 gg = 0 punti 30 gg ≤ t < 45 gg = 3 punti 20 gg ≤ t < 30 gg, = 6 punti - gg < 20 = 9 punti Considerando i giorni naturali e consecutivi.	9		
13	Maggior durata della garanzia (superiore al minimo richiesto pari a 12 mesi), comprensiva della manutenzione "full-risk" $C_{ji} = (Q_{ji} / Q_{max}) * (P_{j13})$ - C_{ji} è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; - Q_{ji} è la garanzia offerta (in mesi) dal concorrente i-esimo; - Q_{max} è la massima garanzia tra tutte le offerte dei concorrenti; - P_{j13} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 13.	5		
14	Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico: - Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 100 per l'accesso all'asilo nido; - Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria. <u>Si precisa che nel caso in cui il concorrente si impegni ad adottare più di una delle suddette misure il punteggio assegnato sarà il medesimo.</u> In particolare sarà assegnato un coefficiente C: - in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: - C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; - C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; - C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. - in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): - C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici; - C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni;			1

	○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. In sede di stipula dell'Accordo Quadro il Concorrente dovrà dimostrare di aver adottato la/le misure che si era impegnato ad adottare in sede di Offerta Tecnica.			
15	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla di parità di genere Possesso della Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere in corso di validità. Sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. In particolare sarà assegnato un coefficiente C: ▪ in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente; ▪ in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: ○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; ○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. ▪ in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): ○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici; ○ C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Il Concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. La certificazione, che dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.			1
TOTALE		70		

Tabella 10 – Lotto 2:

LOTTO 2 - TRAVE TESTA LETTO CON INSTALLAZIONE A PARETE PER TERAPIA SEMI INTENSIVA				
CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE elementi oggetto di valutazione	PUNTI Q MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Facilità di manutenzione. Saranno valutate positivamente le caratteristiche del sistema che ne rendono la sua manutenzione semplificata e agevole (p.e.: accesso frontale ai componenti, accesso ai componenti senza smontaggio del testaletto dalla parete, moduli elettrici estraibili, moduli illuminazione sostituibili, ecc.).		5	
2	Facilità di pulizia. Saranno valutate positivamente le caratteristiche del sistema che favoriscono le attività di pulizia e sanificazione (p.e.: superfici con trattamento antimicrobico/antibatterico certificato, rimozione accessori senza utensili per facilitare la pulizia, ecc.)		5	
3	Maggiore grado di protezione IPXX della trave (parte frontale). ▪ Requisito minimo IP40 = 0 punti ▪ > IP40 = 2 punti			4
4	Possibilità di configurare il colore di eventuali inserti del sistema pensile in fase d'ordine senza sovrapprezzo (allegare in offerta il catalogo colori).			5
5	Funzionalità, ergonomia e sicurezza d'uso della pulsantiera paziente. A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutati elementi quali: ▪ pulsanti/tasti grandi e facilmente identificabili ▪ indicatore luminoso per conferma chiamata ▪ grado di protezione ≥ IPX4 ▪ eventuali materiali antibatterici certificati ▪ sistemi anti sgancio accidentale/antirottura ed eventuale allarme disconnessione pulsantiera		4	
6	Caratteristiche e modalità operative del sistema di illuminazione LED. A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno valutati elementi quali: ▪ Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa luce lettura (su livelli/dimmer) ▪ Possibilità di regolazione dell'intensità luminosa luce ambiente ▪ Temperatura di colore regolabile ▪ Sistema di riduzione abbagliamento/comfort visivo ▪ Posizionamento comandi controllo per personale sanitario e paziente ▪ Tipologia di interruttori/modulo comandi sulla trave (tradizionale meccanico o touch) ed eventuale segnale luminoso associato ▪ Tipologia proposta di luce per visita medica		10	
7	Funzionalità e fruibilità delle utenze elettriche per posto letto. Saranno valutate positivamente le soluzioni che migliorano la funzionalità, l'accessibilità e la fruibilità delle prese elettriche integrate nella trave (p.e. posizionamento agevole che consente l'utilizzo simultaneo senza interferenze tra spine e dispositivi collegati, numero delle prese rispetto alla dotazione minima, presenza di indicatori luminosi ecc.)		5	
8	Predisposizione per l'integrazione futura di ulteriori prese elettriche rispetto alla dotazione minima richiesta in capitolato: ▪ Non possibile = 0 punti ▪ Ulteriori 2 prese elettriche = 2 punti			2
9	Funzionalità e fruibilità delle prese dati per posto letto. Saranno valutate positivamente le soluzioni che migliorano la connettività, l'accessibilità e l'organizzazione delle prese dati integrate nella trave (p.e.		5	

	posizionamento agevole che consente il collegamento senza interferenze con prese elettriche e gas medicali, numero delle prese rispetto alla dotazione minima, ecc.			
10	Predisposizione per l'integrazione futura di ulteriori prese dati rispetto alla dotazione minima richiesta in capitolato: - Non possibile = 0 punti - Ulteriori 2 prese dati = 2 punti			2
11	Caratteristiche della barra/binario porta accessori. Verranno valutate le soluzioni migliorative rispetto alla dotazione minima richiesta in capitolato: Numero barre/binari per posto letto - Requisito minimo (1 binario) = 0 punti 2 binari portaccessori = 2 punti Portata certificata per binario - Non dichiarata = 0 punti ≥ 50 Kg = 1 punto ≥ 80 Kg = 2 punti Presenza di sistemi che migliorano la sicurezza ed ergonomia quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sistemi antisfilamento/anticaduta, agganci rapidi certificati, modularità/riconfigurabilità - Assente o non documentato = 0 punti - Presente e documentato = 3 punti	7		
12	Tempo di consegna delle apparecchiature: 45 gg = 0 punti 30 gg ≤ t < 45 gg = 3 punti 20 gg ≤ t < 30 gg, = 6 punti - gg < 20 = 9 punti Considerando i giorni naturali e consecutivi.	9		
13	Maggior durata della garanzia (superiore al minimo richiesto pari a 12 mesi), comprensiva della manutenzione "full-risk" $C_{ji} = (Q_{ji} / Q_{max}) * (P_{j13})$ - C_{ji} è il coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo; - Q_{ji} è la garanzia offerta (in mesi) dal concorrente i-esimo; - Q_{max} è la massima garanzia tra tutte le offerte dei concorrenti; - P_{j13} è il fattore ponderale corrispondente al criterio 13.	5		
14	Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro, sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti che si impegnino ad adottare, entro la stipula dell'Accordo Quadro, almeno una delle seguenti misure nei confronti di tutti i titolari di contratto di lavoro subordinato presso l'operatore economico: - Asilo nido o contributo mensile di importo pari o superiore a € 100 per l'accesso all'asilo nido; - Estensione di almeno 1 mese della maternità obbligatoria e di almeno 10 giorni della paternità obbligatoria. <u>Si precisa che nel caso in cui il concorrente si impegni ad adottare più di una delle suddette misure il punteggio assegnato sarà il medesimo.</u> In particolare sarà assegnato un coefficiente C: - in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente; - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: - C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;			1

	○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. ▪ in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): ○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici; ○ 11C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. In sede di stipula dell'Accordo Quadro il Concorrente dovrà dimostrare di aver adottato la/le misure che si era impegnato ad adottare in sede di Offerta Tecnica.			
15	Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla di parità di genere Possesso della Certificazione UNI/PDR 125:2022 sulla parità di genere in corso di validità. Sarà assegnato sino ad un massimo di 1 punto tecnico (on/off) ai concorrenti in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. In particolare sarà assegnato un coefficiente C: ▪ in caso di impresa singola: C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate dall'impresa concorrente; ▪ in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: ○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata; ○ C=0,75 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più imprese che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. ▪ in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): ○ C=1 (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da tutte le consorziate esecutrici; ○ C=0,75 punti (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 65% delle prestazioni; ○ C=0,5 punto (on/off) se la/le misura/e saranno adottate da una o più consorziate esecutrici che eseguiranno, nel complesso, almeno il 40% delle prestazioni. Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI. Il Concorrente dovrà produrre in fase di offerta tecnica la certificazione, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai			1

	sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che opera sulla base della prassi UNI/PdR 125:2022. La certificazione, che dovrà essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi.			
TOTALE			70	

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione del punteggio tecnico, le offerte tecniche dei concorrenti verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice secondo le seguenti modalità.

In relazione a ciascuno degli elementi **quantitativi** cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule indicate per ciascuno di tali criteri "Q" nelle predette tabelle.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio **tabellare**, identificato dalla colonna "T" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio **discrezionale**, identificati con la lettera "D" della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente, variabile tra 0 ed 1, sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Giudizio di preferenza	Coefficiente
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Discreto	0,60
Più che sufficiente	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0

La Commissione, per ogni elemento "D" oggetto di valutazione, calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula a "proporzionalità inversa (interdipendente)":

$$C_i = \frac{P_{min}}{P_i} \times PE_{max}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_i = prezzo (valore) totale offerto dal concorrente i-esimo

P_{min} = prezzo totale più basso tra quelli offerti in gara

PE_{max} = punteggio economico massimo attribuibile

Al fine della valutazione delle offerte economiche e dell'attribuzione del Punteggio Economico verrà considerato e ritenuto vincolante solo ed esclusivamente il **Prezzo totale inserito a Sistema dai concorrenti**.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j=1}^n C_{ji} \cdot P_j$$

i = indice identificativo di ciascun concorrente

j = indice identificativo di ciascun criterio tecnico

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i -esimo

C_{ji} = coefficiente del criterio di valutazione j -esimo per il concorrente i -esimo

P_j = punteggio max criterio di valutazione j -esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9), mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si procederà a ulteriore riparametrazione.

Il **Punteggio Economico** attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito ad ogni offerta economica secondo il metodo specificato al precedente paragrafo 18.3 per il relativo punteggio massimo indicato al precedente paragrafo 18. I valori di punteggio in tal modo ottenuti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9)

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più elevato, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (PT) con il "Punteggio Economico" (PE):

$$P_{totale} = PT + PE.$$

Considerato che nella presente gara sono previste e trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, formule e metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'Offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri (min. 3 max 5 membri), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del *Codice*. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 23.03.2026, alle ore 10:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta indicata al precedente paragrafo il Responsabile della Fase di Affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) verifica delle dichiarazioni di cui all'Allegato n.11 **Parte A** – Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo e **Parte B** – Facsimile Dichiarazione assenza conflitto di interessi del titolare effettivo" in alternativa, l'**Allegato n. 11A - "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse"**, al fine di consentire a ciascun commissario di rendere la dichiarazione di presenza/assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi ex artt. 93 e 16 del Codice, art. 51, comma 1, c.p.c. e art. 35 *bis* D.Lgs. 165/2001 anche nei confronti dei titolari effettivi dichiarati dagli operatori economici;
- b) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite il Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, formule e modalità indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4.

La Commissione, inoltre, nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del *Codice*, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso il Sistema, con le modalità di cui al paragrafo 19:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche, rendendo visibili attraverso il Sistema i prezzi totali offerti dai concorrenti, ed alla valutazione delle stesse secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20, i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo paragrafo 23, la Commissione, procederà alla proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengono, tanto rispetto al prezzo quanto rispetto alla somma degli altri elementi di valutazione, un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara. Il suddetto calcolo sarà effettuato nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Resta inteso che ARES Sardegna si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui una o più offerte degli operatori in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro appaiano anormalmente basse, il RUP, avvalendosi – se ritenuto necessario – della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora una o più di tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare le migliori offerte ritenute non anomale.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RDP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

ARES Sardegna, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del *Codice*, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del *Codice*, l'aggiudicazione della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici, con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro.

Per ciascun Lotto il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro è determinato in **n. 2 (due) aggiudicatari, a condizione che risultino in graduatoria n. 2 offerte valide**.

Per ciascun lotto, il massimale dei beni oggetto delle forniture di cui all'Accordo Quadro sarà ripartito tra gli aggiudicatari dell'Accordo stesso in base a quote predefinite in funzione del numero degli aggiudicatari stessi e della relativa posizione in classifica, secondo lo schema indicato nelle tabelle che seguono; per ciascun lotto sono indicate due diverse ipotesi di ripartizione dei beni oggetto dell'Accordo stesso a seconda che il numero di aggiudicatari risulti pari a due o, viceversa, all'esito della gara risulti in graduatoria un numero inferiore di offerte valide e, quindi, un minor numero di aggiudicatari:

Tabella 11 - Lotto 1

LOTTO 1 - Sistemi pensili con installazione a soffitto		
Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	Numero sistemi di apparecchiature 1° aggiudicatario in graduatoria	Numero sistemi di apparecchiature 2° aggiudicatario in graduatoria
N. 2 aggiudicatari	17	12
N. 1 aggiudicatario	29	/

Tabella 12 - Lotto 2

LOTTO 2 - Travi testa letto installazione a parete		
Numero di offerte valide (come risultante da graduatoria finale)	Numero sistemi di apparecchiature 1° aggiudicatario in graduatoria	Numero sistemi di apparecchiature 2° aggiudicatario in graduatoria
N. 2 aggiudicatari	51	33
N. 1 aggiudicatario	84	/

Ferme restando le quote sopra indicate, le modalità di affidamento degli Appalti specifici, nonché le condizioni oggettive sulla base delle quali verrà determinato il fornitore aggiudicatario che eseguirà la prestazione sono descritte nel successivo **paragrafo 25 "Appalti Specifici"**.

Si precisa che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell'eventuale verifica di anomalia; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell'offerta – che dovessero intervenire dopo l'assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del Punteggio totale alle offerte, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti dell'Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest'ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne fosse originariamente sprovvisto, a condizione, ovviamente, che risultino in graduatoria ulteriori offerte valide e congrue successive all'aggiudicatario estromesso.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ARES Sardegna può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva, altresì, di aggiudicare la gara anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tale ipotesi si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro ARES Sardegna verificherà l'assolvimento degli impegni eventualmente assunti in sede di offerta dagli aggiudicatari con riferimento ai criteri tabellari n. 15 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" (Lotto 1 e 2) di cui al precedente paragrafo 18.1.

La stipula dell'Accordo Quadro potrà avvenire soltanto al superamento positivo delle suddette verifiche.

Per ciascun Lotto, in caso di esito negativo della comprova circa l'assunzione degli impegni offerti in corrispondenza ai criteri tabellari sopra indicati si procederà, nei confronti del solo aggiudicatario verificato negativamente, all'annullamento dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, ciascun aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del *Codice*.

La stipula dell'Accordo Quadro Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del *Codice*.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 18 del *Codice*, Il contratto è stipulato in forma scritta, mediante scrittura privata in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula dell'Accordo Quadro per la sua registrazione, sarà determinato in base a quanto previsto dalla Tabella A dell'Allegato n. I.4 del *Codice*.

24.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) del *Codice*, ARES Sardegna richiederà agli aggiudicatari di ciascun Lotto di far pervenire alla predetta Amministrazione, nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della predetta comunicazione, la seguente documentazione:

- a. Idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva sull'Accordo Quadro, in favore di ARES Sardegna, di cui al successivo **paragrafo 24.2**, nel rispetto delle modalità e condizioni ivi indicate;
- b. in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su detto/i conto/i. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai predetti dati; il Fornitore aggiudicatario sarà obbligato a comunicare tali dati anche alle Amministrazioni che attiveranno gli appalti specifici attuativi dell'Accordo Quadro;

- c. dichiarazione resa dai soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei predetti soggetti;
- d. **idonea documentazione a comprova dell'assolvimento dell'impegno assunto con riferimento ai criteri tabellari n. 14 "Impegno ad adottare misure per la conciliazione vita-lavoro" (Lotti 1 e 2), di cui al precedente paragrafo 18.1**(dovrà essere trasmessa idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc., con riferimento alle misure messe a tal fine in atto).

In caso di RTI e di Consorzi

- la garanzia definitiva dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- La dichiarazione sui familiari conviventi resa dai soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del *Codice* dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziare esecutrici;
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i dovrà essere presentata:
 - - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del *Codice* dal Consorzio;
- L'ulteriore documentazione dovrà essere presentata:
 - - in caso di RTI dall'impresa mandataria, anche, se del caso, per conto delle altre imprese del raggruppamento;
 - in caso di Consorzi di qualsivoglia tipologia dal Consorzio stesso, anche, se del caso, per conto delle altre Consorziare esecutrici.

Dovrà inoltre essere inviata, qualora non già prodotta in fase di partecipazione:

- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo, con indicazione specifica delle parti di forniture/servizi, o delle percentuali in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli, nonché l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;

- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo e con indicazione delle parti di forniture/servizi, o delle percentuali in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

24.2 GARANZIA DEFINITIVA

In relazione ad ogni lotto, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro ciascun aggiudicatario dovrà prestare:

1. Una garanzia in favore dei ARES Sardegna

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1 terzo periodo del *Codice*, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro, calcolato, per ciascun aggiudicatario, in proporzione alla quota di sistemi fissata dall'Accordo stesso per ciascuno di detti aggiudicatari, secondo il seguente schema:

- in ipotesi di 1 aggiudicatario: la cauzione è calcolata sul 100% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- in ipotesi di 2 aggiudicatari: la cauzione è calcolata sul 60% dell'importo dell'Accordo Quadro per il primo aggiudicatario, sul 40% dell'importo dell'Accordo Quadro per il secondo aggiudicatario;

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da tali contratti.

Le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del *Codice*, richiamato dall'art. 117, si applicano alla garanzia sull'Accordo Quadro. Gli aggiudicatari dovranno produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

2. Garanzie in favore delle Amministrazioni che affidano gli appalti specifici a valle dell'Accordo Quadro

Per ciascun lotto, il Fornitore aggiudicatario, in relazione all'affidamento di ciascun appalto specifico discendente dall'Accordo Quadro, sarà inoltre altresì obbligato a prestare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del *Codice*, di importo pari al 5% del valore del relativo contratto di Fornitura, in favore dell'Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata. La prestazione di tale garanzia da parte del Fornitore è condizione per l'emissione degli ordini di fornitura relativi agli appalti specifici.

Le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del *Codice*, richiamato dall'art. 117, si applicano anche alla garanzia sugli Appalti specifici. Gli aggiudicatari dovranno produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 2 del *Codice*, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto di fornitura ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione, la medesima Amministrazione potrà non procedere al perfezionamento del Contratto di Fornitura.

Le Amministrazioni, qualora esercitino la facoltà di aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del *Codice*, richiederanno al Fornitore l'integrazione della cauzione definitiva prestata per il relativo importo.

Le garanzie definitive sopra indicate dovranno:

- essere costituite sotto forma di cauzione o fideiussione;
- essere rilasciate con le modalità - ivi incluse quelle in merito alla verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023 e i conseguenti Comunicati del Presidente dell'ANAC - e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 9;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima

– anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente di ARES Sardegna e delle Amministrazioni.

- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del *Codice*;

- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del *Codice* e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano già stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa con le modalità previste dall'Accordo Quadro.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 117 del *Codice*.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da tali contratti.

Le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del *Codice*, richiamato dall'art. 117, si applicano alla garanzia sull'Accordo Quadro. Gli aggiudicatari dovranno produrre i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti che giustificano la riduzione.

25. APPALTI SPECIFICI

L'affidamento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro avviene alla conclusione dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase**, che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula da parte di ARES Sardegna;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'affidamento ai Fornitori aggiudicatari di ciascun singolo Appalto Specifico da parte di ARES Sardegna o delle Amministrazioni, indicate nelle premesse del presente Disciplinare, legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e durante tutto il periodo di validità dello stesso, ARES Sardegna o le Amministrazioni legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro potranno affidare uno o più appalti di fornitura discendenti dall'Accordo stesso (gli Appalti specifici), secondo i termini e le condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell'Accordo stesso, senza riaprire il confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, individuato come di seguito indicato.

Come precisato al precedente **paragrafo 24**, il massimale di beni oggetto dell'Accordo Quadro sarà ripartito tra gli aggiudicatari sulla base delle quote predefinite (in funzione del numero di aggiudicatari e della relativa posizione in classifica) indicate nelle tabelle riportate nel predetto **paragrafo 24**.

A seconda dei fabbisogni rappresentati dalle Aziende Sanitarie beneficiarie delle forniture, potranno essere oggetto di ordinativi successivi le apparecchiature e dispositivi opzionali previsti nella presente iniziativa, nei limiti dei massimali previsti dall'Accordo Quadro.

Fermo restando quanto sopra e le quote indicate nelle tabelle di cui al paragrafo 24, l'individuazione del fornitore parte dell'Accordo Quadro che eseguirà la prestazione avverrà, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) del *Codice*, sulla base di decisione motivata secondo le seguenti condizioni oggettive:

- 1)** criterio di priorità del posizionamento dell'aggiudicatario nella graduatoria di aggiudicazione, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;
- 2)** in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e nei limiti del relativo quantitativo, alla luce delle specifiche e motivate esigenze, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del *Codice*, di seguito indicate:
 - motivate e oggettive ragioni tecniche o motivate e specifiche esigenze cliniche della specialità/branca correlate a particolari configurazioni/funzionalità delle apparecchiature;
 - tempi stringenti per la consegna e installazione dell'apparecchiatura.

Ferme restando le condizioni oggettive sopra indicate, l'affidamento degli appalti specifici da parte delle Amministrazioni legittimate avverrà, inoltre, nel rispetto delle modalità operative di seguito descritte.

Modalità operative per l'attuazione dell'Accordo Quadro

Il singolo Appalto Specifico affidato a valere sull'Accordo Quadro si perfeziona a seguito della ricezione, da parte del Fornitore aggiudicatario, del relativo Ordine di Fornitura inviato dalle Amministrazioni legittimate nel rispetto delle condizioni e modalità sopra descritte.

Tale Ordine di Fornitura, oltre a quanto altro eventualmente previsto nell'Accordo Quadro, dovrà tra l'altro contenere le seguenti indicazioni:

- a) Il riferimento all'Accordo Quadro a valere sul quale si effettua l'Ordine di Fornitura;
- b) l'indicazione dei beni oggetto di fornitura, dei relativi quantitativi e dell'importo contrattuale;
- c) l'indicazione del luogo e delle istruzioni di consegna dei beni ordinati.
- d) indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) "*derivato*" rispetto a quello dell'Accordo Quadro, nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Monitoraggio appalti specifici e reportistica

Fermo quanto sopra, nel corso del periodo di validità dell'Accordo Quadro ARES Sardegna effettuerà verifiche periodiche sull'andamento degli ordinativi e della spesa, al fine di monitorare il rispetto dei quantitativi massimi dell'Accordo Quadro e dei limiti di adesione nello stesso previsti.

A tal fine i Fornitori parti dell'Accordo Quadro si impegnano, con la conclusione dell'Accordo stesso, a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, comunicando ad ARES Sardegna i dati e le informazioni che la predetta Amministrazione richiederà in sede di attuazione dell'Accordo stesso.

In particolare, ciascun fornitore parte dell'Accordo Quadro, in occasione della ricezione degli ordinativi di fornitura, dovrà tener conto degli affidamenti effettuati da tutte le Aziende Sanitarie e comunicare a ARES Sardegna la prossimità del raggiungimento delle quote previste.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione in questione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii., nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante creazione di apposito "*Fascicolo di gara*" nella sezione del Sistema. Qualora per problematiche tecniche della piattaforma non fosse possibile procedere ad una celere elaborazione del citato fascicolo, la Stazione Appaltante provvederà alla creazione di apposito link per la condivisione della documentazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del *Codice*, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del *Codice*.

Si rammenta, altresì, che ARES Sardegna si riserva di procedere alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 6 del *Codice*.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati personali contenute nell'Allegato 16 "*informativa sul trattamento dei dati personali*" al presente Disciplinare.

Il D.L. 31 dicembre 2024, n. 209 (disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 36/2023), all'art. 11 "Modifiche all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023", ha introdotto il comma 5-bis al fine di prevedere che in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettano alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica

da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti e per le altre finalità previste dal Codice.

ARES Sardegna

Il Direttore S.C. Governo delle Tecnologie Sanitarie

Ing. Barbara Podda